



COMUNE DI VALMADRERA
Provincia di Lecco

Ordinanza N. 13 del 11/09/2026

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTENENTE DISPOSIZIONI PER
TUTELARE LA SALUTE DI SOGGETTO AFFETTO DA
FAVISMO**

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale,

Preso atto che un cittadino residente a Valmadrera ha segnalato che il proprio figlio minore è affetto da deficit di glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), che determina la malattia comunemente denominata “favismo” ed ha richiesto l'adozione, da parte dell'Amministrazione comunale, di apposito provvedimento a tutela della salute del minore;

Dato atto che:

- la segnalazione è stata inviata dall'interessata anche ad ATS Brianza;
- in data 13.4.2026 si è tenuto un incontro presso il Comune di Valmadrera con il Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria di ATS Brianza;

Vista la nota prot. 16512 del 27.7.2026 con la quale ATS Brianza, valutati:

- la documentazione clinica acquisita agli atti relativa al minore, dalla quale emerge la diagnosi di deficit dell'enzima G6PD (favismo) con specifica prescrizione specialistica volta a evitare tassativamente “l'ingestione e il contatto diretto” con le fave;
- il profilo di rischio della patologia in oggetto, la cui manifestazione clinica principale e severa (crisi emolitica acuta) è direttamente correlata all'assunzione alimentare dei summenzionati legumi e, in misura estremamente circoscritta e per soggetti particolarmente sensibili, al contatto cutaneo diretto;
- la letteratura scientifica attualmente disponibile, nonché i pareri espressi dal Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare (CNSA) del 19/11/2012 e 11/12/2023, che non forniscono evidenze sufficienti per affermare, in termini generali, l'esistenza di un rapporto causale certo tra inalazione di polline di fave e insorgenza di crisi emolitiche, ma solo di malessere generalizzato in alcuni soggetti;
- il principio di massima precauzione a tutela della salute del minore nei luoghi di dimora e di frequenza abituale;

esprime le seguenti indicazioni in merito all'adozione di un apposito provvedimento a tutela della salute del minore:

- **Perimetro di tutela abitativa e scolastica (Zona di Rispetto):** divieto di coltivazione di piante di fava (*Vicia faba*) per un raggio di rispetto prudenziale di 300 metri dal perimetro dell'abitazione del minore e del plesso scolastico (o centro estivo/infanzia) dallo stesso frequentato.

- **Misure nei punti vendita e nella ristorazione scolastica:** verifica e conferma dell'esclusione assoluta delle fave (fresche, secche o surgelate) dai menù della ristorazione scolastica e comunitaria frequentata dal minore. Obbligo per i punti vendita di generi alimentari ricadenti nel territorio comunale, sia su sede fissa, compresi i pubblici esercizi e i ristoranti, sia su aree pubbliche o private, di esporre in modo visibile un cartello di avviso che segnali la presenza e la vendita di fave fresche. Obbligo di commercializzare le fave fresche esclusivamente in confezioni chiuse o posizionate in modo da evitare la dispersione e il contatto accidentale.

Richiamato l'art. 32 della Costituzione in base al quale il bene della salute deve essere tutelato, non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell'individuo;

Ribadito che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce di per sé interesse generale da soddisfare;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra, di dover adottare apposita ordinanza a tutela della salute del minore;

Richiamati:

- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 13 della Legge n. 833/1978;

ORDINA

- il divieto assoluto di coltivazione delle fave per un raggio di rispetto prudenziale di 300 metri dal perimetro dell'abitazione del minore (all. 1) e del plesso scolastico dallo stesso frequentato (all. 2);
- l'esclusione assoluta delle fave (fresche, secche o surgelate) dai menù della ristorazione scolastica e comunitaria frequentata dal minore;

DISPONE

- l'obbligo per i punti vendita di generi alimentari ricadenti nel territorio comunale, sia su sede fissa, compresi i pubblici esercizi e i ristoranti, sia su aree pubbliche o private, di esporre in modo visibile un cartello di avviso che segnali la presenza e la vendita di fave fresche;
- l'obbligo di commercializzare le fave fresche esclusivamente in confezioni chiuse o posizionate in modo da evitare la dispersione e il contatto accidentale;

DISPONE

che il presente provvedimento:

- venga pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Valmadrera oltre che sul sito internet e venga pubblicizzato attraverso gli altri canali di comunicazione del Comune;
- venga notificato alla scuola frequentata dal minore;
- venga trasmesso ai punti vendita di generi alimentari ricadenti nel territorio comunale, sia su sede fissa (compresi i pubblici esercizi e i ristoranti) sia su aree pubbliche o private;
- sia affisso negli spazi pubblici comunali;
- venga trasmesso ad ATS Brianza – Dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria;
- venga trasmesso al Comando di Polizia Locale e al Comando Stazione Carabinieri di Valmadrera per l'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in esso contenute;
- venga trasmesso alla Prefettura di Lecco, per conoscenza

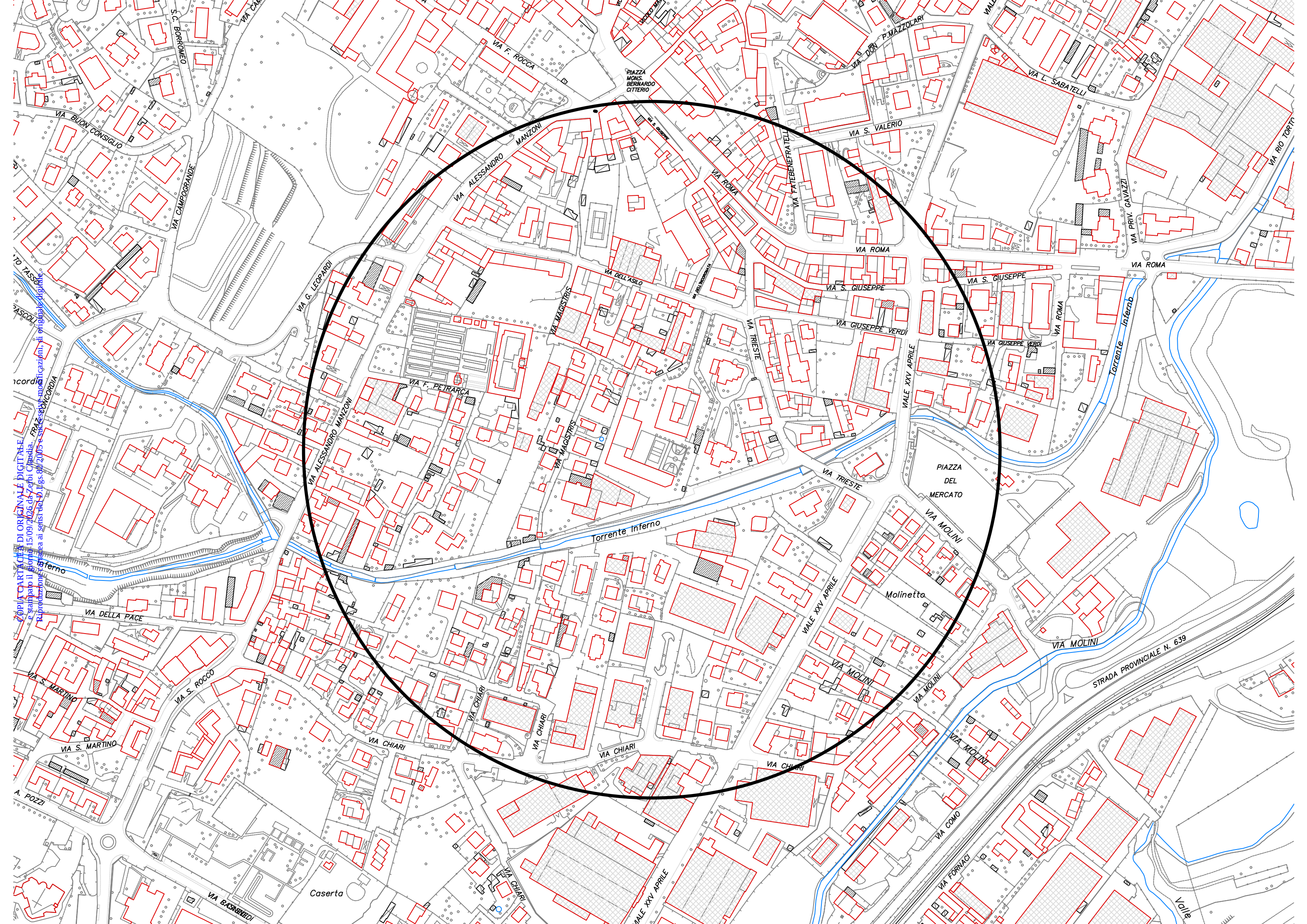
AVVERTE

- che l'inosservanza della presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Valmadrera;
- che la presente ordinanza può essere impugnata davanti al competente T.A.R. o in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio.

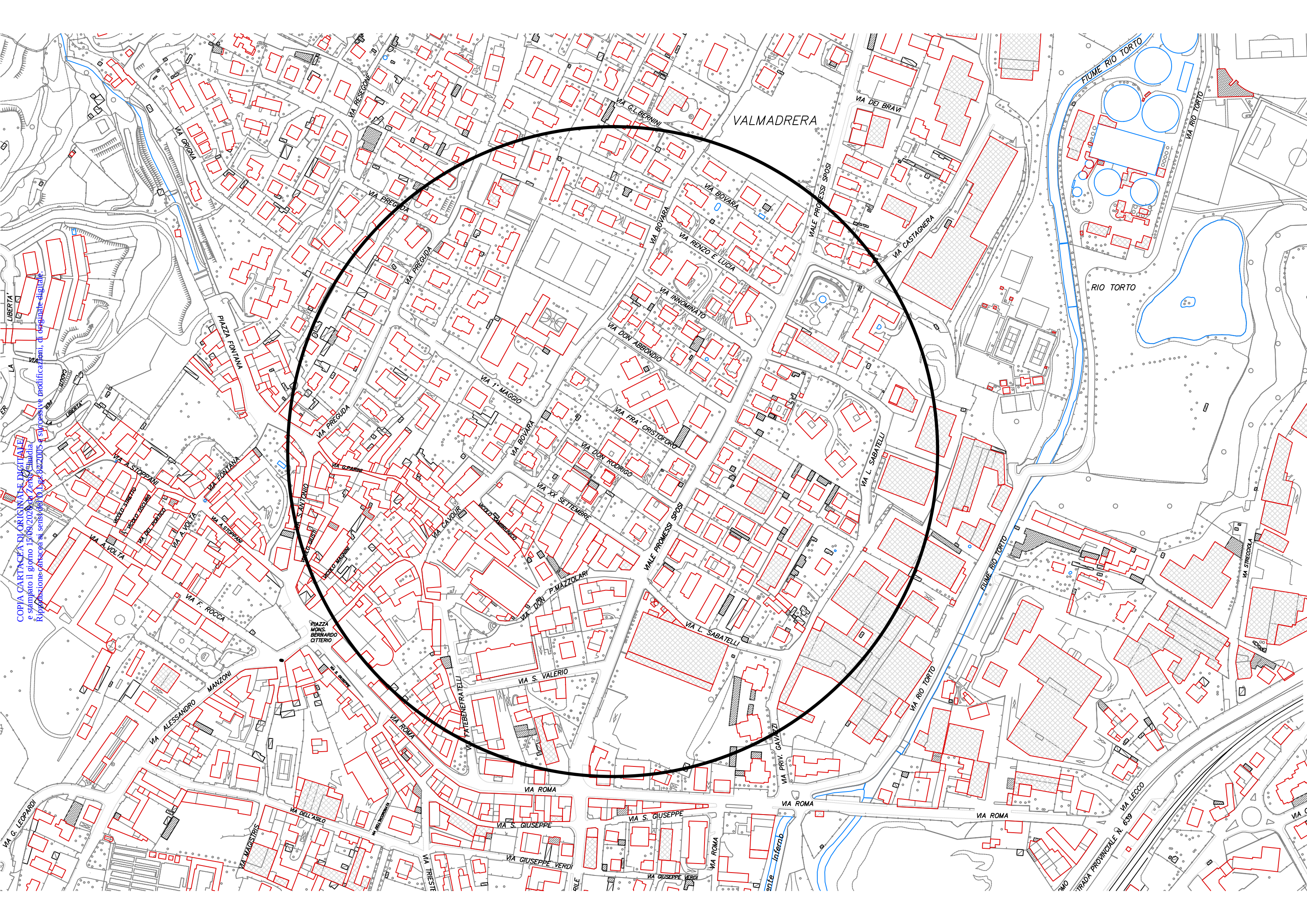
Sindaco

Colombo Cesare / InfoCamere S.C.p.A.

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse



COPIA CARTA DI ORIGINE DIGITALE
e stampato il giorno 15/09/2026 da Zefi Cardia
Riproduzione aerea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, il originale digitale



COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
e stampato il giorno 13/09/2023 da Zenith Claudia
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

VALMADRERA

RIO TORTO

FIUME RIO TORTO

VIA RIO TORTO

VIA DEI BRAVI

VIA CASTAGNERA

VIALE PROFESSI SPOSI

VIA BOVARA

VIA RENZO E LUCIA

VIA INNOMINATO

VIA DON ABBONDIO

VIA FRA CRISTOFORO

VIA DON RODRIGO

VIA XX SETTEMBRE

VIA DON P. MAZZOLARI

VIA DON P. MAZZOLARI

VIA DON P. MAZZOLARI

VIA DON P. MAZZOLARI

VIA DON P. MAZZOLARI

VIA DON P. MAZZOLARI

VIA DON P. MAZZOLARI

VIA DON P. MAZZOLARI

VIA DON P. MAZZOLARI

VIA DON P. MAZZOLARI

VIA DON P. MAZZOLARI

VIA DON P. MAZZOLARI

VIA DON P. MAZZOLARI

VIA DON P. MAZZOLARI

VIA DON P. MAZZOLARI

VIA DON P. MAZZOLARI

VIA DON P. MAZZOLARI

VIA DON P. MAZZOLARI

VIA DON P. MAZZOLARI

VIA DON P. MAZZOLARI

VIA DON P. MAZZOLARI